

RGV 2.695
12/08/09 Gen. 09

www.unijuris.it

Il Tribunale di Bologna, composto dei magistrati:
Bruno Gilotta - presidente
Marco Marulli Giudice
Lucia Ferrigno - giudice
Ha pronunciato il seguente

Decreto

In esito all'istanza depositata in data 24 marzo 2009 da [redacted] s.p.a. e intesa alla nomina dell'esperto di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f. 2501-bis, 2501-sexies cod. civ.:

letta l'istanza predetta;

ritenuto che la scelta del professionista incaricato di attestare la ragionevolezza del piano di risanamento debitorio e di riequilibrio finanziario dell'impresa, previsto dall'art. 67, comma 3, lett. D), della legge fallimentare, è rimessa allo stesso imprenditore e non è demandata al tribunale;

che invero il richiamo che la predetta norma della legge fallimentare fa all'art. 2501-bis cod. civ., e quello che questo fa all'art. 2501-quinquies cod. civ., non autorizzano l'applicazione di una disciplina prevista solo per le società per azioni e per le società quotate nei mercati regolamentati;

che la serietà e la certezza dell'attestazione è assicurata sufficientemente dal fatto che l'esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che è allo stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall'art. 64 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 2501-quinquies comma 6, cod. civ.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.
Bologna, 15 aprile 2009

Il Presidente est.

Bm 5-24

Depositato in Cancelleria

15 APR 2009
CANCILLERIA TRIBUNALE DI BOLOGNA